



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO
PROVINCIA DI ORISTANO

C.A.P. 09078 - TEL. 0785/329175 ufficio- FAX 0785/3266-

PEC : protocollo.scanodimontiferro@pec.comunas.it
<http://www.comune.scanodimontiferro.or.it>

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N°	06
DEL	02/02/2024

PROT. N	680
DEL	02/02/2024

ORDINANZA

OGGETTO:	ORDINANZA N. 06 – DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E PEDONALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “CARRASEGALE ISCANESU” ED. 2024 – GIOVEDI 8 DOMENICA 11 MARTEDI 13 FEBBRAIO 2024.
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL SINDACO

- **PRESO ATTO** che nelle giornate di giovedì 08/02/2024, domenica 11/02/2024 e martedì 13/02/2024, con inizio alle ore 15:00, lungo le vie e le piazze del centro abitato del Comune di Scano di Montiferro, organizzate dalla locale Associazione Turistica Pro Loco, avrà luogo la manifestazione “Carrasegale Scanesu” con le tradizionali sfilate in maschera di bambini e adulti, distribuzione di frittelle e con diffusione di musica tradizionale e folkloristica;
- **VISTA** l’istanza prot. n. 600 del 30/01/2024 presentata Rosa Giovanna Maria nata a Darmstadt (Germania) il 09/01/1974 e residente a Scano di Montiferro in via Cadau 9, in qualità di presidente pro tempore della Associazione Turistica Pro Loco, con la quale si richiede l’autorizzazione alla manifestazione “Carrasegale iscanesu” per le giornate indicate in precedenza;
- **VISTA** l’integrazione documentale presentata in data 01/02/2024 e registrata al protocollo generale del Comune di Scano di Montiferro con nota protocollo n. 676 del 01/02/2024;
- **CONSIDERATO** che la manifestazione prevede l’occupazione temporanea di vie e aree urbane, diverse a seconda della giornata e del programma previsto;
- **DATO ATTO** che non è possibile disporre la chiusura delle strade di seguito indicate senza arrecare grave danno alla circolazione data l’impossibilità di individuare adeguati percorsi alternativi, vista la particolare conformazione viaria comunale, mentre risulta conveniente interrompere il traffico viario per il tempo strettamente necessario al transito della sfilata e liberare dai veicoli le aree di sosta per consentire il transito del corteo in sicurezza (piazza San Nicolò, piazza Canonico Vassallu, piazza Su Samunadolzu, viale Mons. Contini - piazzale della chiesa-, via Sa Serra – campo sportivo- largo Vittorio Emanuele II e piazza Sant’Antonio);
- **VERIFICATO** con apposita ispezione lo stato dei luoghi;
- **RAVVISATA** la necessità di apportare modifiche temporanee all’attuale assetto della circolazione stradale, al fine di assicurare il regolare svolgimento della manifestazione e tutelare l’incolumità di tutti i partecipanti;
- **RITENUTO** di dover adottare il presente provvedimento per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, nonché per garantire la sicurezza della circolazione stradale;
- **CONSIDERATO** che la sfilata sarà effettuata in orario tale da non interferire con il transito dei mezzi di trasporto locale e con modalità tali da arrecare il minor disagio possibile agli automobilisti;
- **RITENUTO** di disporre la deroga al divieto di transito e sosta veicolare nelle aree di seguito indicate, per consentire l’accesso e la sosta da parte dei veicoli di soccorso, delle forze dell’ordine nonché dei veicoli a disposizione per i portatori di handicap, muniti di apposito contrassegno ai sensi dell’art. 7, 4° comma del D.Lgs 285/92 e ss.mm;
- **VISTO** l’art. 5 e 7 del Nuovo Codice della Strada, D. Lgs. n° 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTO** l’art.107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000. n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali";

- **VISTO** il Decreto di nomina a Responsabile del Servizio n. 10/2021;
- **RICHIAMATI:**
 - il D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii;
 - il D.P.R. n. 495 del 16/2/1992 “Regolamento del Codice della Strada” e ss.mm.ii.;
 - il D. Lgs.n. 267 del 18.08.2000;
 - il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

1. **Il giorno 08/02/2024 dalle ore 14:00 e fino alla partenza della sfilata:**

La chiusura al traffico con divieto di sosta in Piazza Indipendenza (piazza San Nicola), nella adiacente vico di San Nicola, ed in via San Nicola per consentire per consentire il raduno delle maschere, fino alla partenza della sfilata;

Gli Organizzatori sono obbligati al transennamento delle aree interessate e alla apposizione di idonea segnaletica stradale come previsto dalle norme del N.C.D.S. e del collegato Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice Della Strada emanato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;

Durante la sfilata la chiusura temporanea al traffico veicolare per il tempo strettamente necessario al transito delle maschere, con deviazione della circolazione stradale nelle vie limitrofe a cura dell'agente di polizia locale, del personale di staff e dei barracelli, delle vie secondo il seguente percorso:

ritrovo in piazza San Nicolò, piazza San Nicolò, via Tigellio, via Martini, via Sa Serra, via Puccini, via Lamarmora, piazza Vittorio Emanuele, piazza Regina Elena, corso Vittorio Emanuele, via Montrigu De Reos, piazza Canonico Vassallu (termine della sfilata in piazza Canonico Vassallu distribuzione delle frittelle e con i balli);

Deve essere garantito in qualsiasi momento il transito dei mezzi di linea, di soccorso e delle forze dell'ordine.

La chiusura al traffico con divieto di sosta in piazza e via canonico Vassallu, dalle ore 18:00 nel tratto compreso tra la piazza Vassallu e l'intersezione con via Bosa;

La chiusura della adiacente via Bologna all'altezza del numero civico 18 con obbligo di svolta in via Bosa.

Il traffico veicolare in via Bosa è consentito solo a senso unico di circolazione, con direzione da via Montrigu de Reos verso piazza Vassallu.

Gli organizzatori sono obbligati al transennamento delle aree interessate e alla apposizione di idonea segnaletica stradale come previsto dalle norme del N.C.D.S. e del collegato Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice Della Strada emanato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;

2. **Il giorno 11/02/2024 dalle ore 14:00 e fino al termine della manifestazione:**

La chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta in via Montrigu de Reos fronte piazza Errio e Silvano, in via Errio e Silvano. Il traffico è deviato in viale Ladaralzos e nelle vie limitrofe.

Gli organizzatori sono obbligati al transennamento delle aree interessate e alla apposizione di idonea segnaletica stradale come previsto dalle norme del N.C.D.S. e del collegato Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice Della Strada emanato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

3. **Il giorno 13/02/2024 dalle ore 14:00 e fino alla partenza della sfilata:**

La chiusura al traffico con divieto di sosta in viale mons. Contini (piazzale della chiesa) per consentire il raduno delle maschere e dei carri.

Gli organizzatori sono obbligati al transennamento delle aree interessate e alla apposizione di idonea segnaletica stradale come previsto dalle norme del N.C.D.S. e del collegato Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice Della Strada emanato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;

Deve essere garantito in qualsiasi momento il transito dei mezzi di linea di soccorso e delle forze

dell'ordine.

Sarà obbligo degli organizzatori provvedere in tal senso.

Durante la sfilata la chiusura temporanea al traffico veicolare per il tempo strettamente necessario al transito delle maschere, con deviazione della circolazione stradale nelle vie limitrofe a cura dell'agente di polizia locale, del personale di staff e dei barracelli, delle vie secondo il seguente percorso:

ritrovo nel piazzale della chiesa (Carrela de cresia), v.le Mons. Contini, via Montrigu de Reos, viale Kennedy, via Sardegna, via Sa Serra, sosta nel largo del campo sportivo, via Sa Serra, via Sardegna, viale Kennedy, via Lamarmora, piazza Vittorio Emanuele II, sosta nella Piazza Vittorio Emanuele, piazza Regina Elena, corso Vittorio Emanuele, via Montrigu de Reos, piazza Sant'Antonio.

Il divieto di transito e di sosta in largo **Vittorio Emanuele II dalle ore 16:00;**

Il divieto di transito e sosta in **piazza Sant'Antonio dalle ore 18:00** e fino alla conclusione della manifestazione, nel viale Kennedy all'altezza della intersezione con via Sardegna, fronte civico 22, e in piazza Sant'Antonio, intersezione con viale Ladaralzos.

Il traffico veicolare proveniente dalla SP22 sarà deviato interamente nel viale Ladaralzos nel quale, temporaneamente, sarà consentito il doppio senso di circolazione;

Il divieto di sosta su entrambi i lati di viale Ladaralzos, dall'intersezione con via Montrigu de Reos fino alla intersezione con piazza Sant'Antonio, al fine di rendere più agevole il traffico.

Gli organizzatori sono obbligati all'adeguato transennamento delle aree interessate e alla apposizione di idonea segnaletica stradale come previsto dalle norme del Dlgs. 285/1992 N.C.D.S. e del collegato Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice Della Strada emanato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;

Gli Organizzatori sono incaricati della affissione della presente ordinanza in tutte le vie di accesso all'area interessata dalla manifestazione e responsabili della consegna delle transenne;

DISPONE

Di escludere dai divieti di cui al presente provvedimento i mezzi degli Organizzatori, i Mezzi di Soccorso e i mezzi delle Forze dell'Ordine in servizio attivo nonché i veicoli al servizio di soggetti portatori di handicap muniti dell'apposito contrassegno nelle zone interessate dalla manifestazione.

DEMANDA

Alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Scano di Montiferro.

AVVERTE

- **Che** chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza è punito con le sanzioni amministrative previste dal Nuovo Codice della Strada, oltre al pagamento delle spese di rimozione e custodia del veicolo. Agli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica è fatto obbligo di dare esecuzione alla presente ordinanza procedendo nei confronti dei trasgressori a norma di Legge;
- **Che** a norma dell'Art. 3 comma 4 della Legge 241/90, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna, oppure nel termine di 120 giorni è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Dalla residenza comunale, 02/02/2024



